

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04747/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Morrone Società Semplice Agricola, con sede in Pertosa (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giuseppe Caggiano, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Mobilio, con domicilio eletto in Napoli, alla via Santa Teresa a Chiaia n. 14, presso l'avv. Assunta Ileana Longobardi, PEC: g.mobilio@pec.giuffre.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio dell'Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, PEC: marialauraconsolazio@pec.regione.campania.it;

nei confronti

Carmen Giordano, Florisa Genito, Raffaele Moschella, Federica De Donato, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

del DRD n. 138 in data 15/07/2020 recante: “PSR Campania 2014 - 2020 - Progetto Integrato Giovani 6.1.1 e 4.1.1, relativa a domanda n. 94250158998 prot. Agea n. AGEA.Asr.2019.1153329 del 10/09/2019”;

del provvedimento definitivo di diniego emesso in data 21/08/2020, prot. 2020 0388400, a firma del Responsabile UOD - della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

nonché, per quanto occorra, della nota di preavviso in data 21.1.2000, prot.2020 0040849;

e, altresì, ove occorra, del DRD n. 39/2020, relativo alla rettifica della Graduatoria Provvisoria Regionale approvata con DRD del 2.8.2019 nella quale la ricorrente è inserita tra le domande non ammissibili all’esito dell’esame delle controdeduzioni e della documentazione tra smessa dalla società ricorrente con invio intervenuto a mezzo pec in data 1.2.2020;

nonché per l’accertamento del diritto della Morrone Società Semplice Agricola a vedersi valutate positivamente le domande di ammissione ai benefici;

quanto ai motivi aggiunti presentati l’8.4.2021:

del nuovo provvedimento della Regione Campania emesso in esito a riesame in data 19.2.2021 col quale è stato confermato che l’istanza non è ammissibile a valutazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso;

Vista l'istanza di discussione da remoto, depositata dalla parte ricorrente il 6 maggio 2021;

Udito, come da verbale, l'avv. Gianfranco Mobilio per la parte ricorrente nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021, celebrata con modalità da remoto in videoconferenza, relatore il cons. Pierluigi Russo;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento ai fini cautelari le censure con le quali si lamenta che il mancato esercizio del soccorso istruttorio non ha posto l'istante in condizione di regolarizzare la domanda, mediante la produzione dei preesistenti atti (elaborati grafici e fotografici relativi al titolo edilizio ed atto di assenso dell'altro socio), e di chiarire come l'erroneo computo metrico allegato non abbia concretamente influito sull'afferenza dei preventivi acquisiti dalle tre ditte offerenti ai lavori oggetto degli interventi proposti;

Ritenuto che va pertanto sospesa l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, e che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato, inoltre, che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame soltanto a quattro controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte

ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI), l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di

poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, fissandosi all'uopo la pubblica udienza dell'11 gennaio 2022;

Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare nei confronti della Regione dichiarandole irripetibili nei confronti dei soggetti controinteressati non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli - Sezione Terza:

- a) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nei termini di cui motivazione, e per l'effetto dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022;
- d) compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della controinteressata intimata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Campania n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE

Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO